

Allegato a) alla deliberazione di C.C. n. 032 del 21.05.2008



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO COMUNALE DEI
SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI**

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Le finalità
- Art. 2 Gli interventi
- Art. 3 I destinatari
- Art. 4 Le domande di intervento
- Art. 5 Valutazione della richiesta
- Art. 6 Domande con carattere d'urgenza
- Art. 7 I ricorsi

CAPO II - I CONTRIBUTI ECONOMICI

- Art. 8 Le finalità ed i criteri di riferimento
- Art. 9 Le caratteristiche degli interventi
- Art. 10 Presunzione di guadagno nel caso di persone dotate di capacità ed abilità lavorativa
- Art. 11 Presunzione di guadagno nei casi di tenore di vita esteriore che faccia dubitare sullo stato di bisogno
- Art. 12 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 13 Modalità e limiti degli interventi economici

CAPO III - ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI ANZIANI, MINORI E DISABILI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE

- Art. 14 Definizione

CAPO IV - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI E MINORI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE PROTETTE, RESIDENZIALI

- Art. 15 Definizione
- Art. 16 Destinatari
- Art. 17 Criteri d'intervento
- Art. 18 Recupero del credito
- Art. 19 Modalità di presentazione della richiesta
- Art. 20 Valutazione della richiesta
- Art. 21 Procedure di intervento

CAPO V - ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 22 Definizione
- Art. 23 Finalità
- Art. 24 Le prestazioni
- Art. 25 Destinatari
- Art. 26 Quote di partecipazione al costo del servizio
- Art. 27 Motivi di non ammissione al S.A.D.
- Art. 28 Cessazione, sospensione o riduzione del S.A.D.
- Art. 29 Criteri di ammissione
- Art. 30 Criteri di intervento
- Art. 31 Modalità di presentazione della richiesta
- Art. 32 Compiti del settore sociale
- Art. 33 Rapporto con il volontariato
- Art. 34 Personale del Servizio Civile
- Art. 35 Indicatori di risultato

CAPO VI - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

- Art. 36 Finalità
- Art. 37 Destinatari
- Art. 38 Criteri di ammissione
- Art. 39 Riduzione delle quote di partecipazione

CAPO VII - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DELLA SCUOLA MATERNA, PRE-MATERNA E NIDO

Art. 40 Finalità

Art. 41 Destinatari

Art. 42 Criteri di ammissione

Art. 43 Riduzione delle quote di partecipazione

CAPO VIII - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Art. 44 Finalità

Art. 45 Destinatari

Art. 46 Criteri di ammissione

Art. 47 Riduzione delle quote di partecipazione

CAPO IX - TELESOCCORSO

Art. 48 Finalità

Art. 49 Destinatari

Art. 50 Criteri di ammissione

Art. 51 Riduzione delle quote di partecipazione

CAPO X - PASTI CALDI A DOMICILIO

Art. 52 Finalità

Art. 53 Destinatari

Art. 54 Criteri di ammissione

Art. 55 Contribuzione al costo del Servizio

CAPO XI - EMERGENZA ABITATIVA TEMPORANEA

Art. 56 Definizione

Art. 57 Destinatari

Art. 58 Assegnazione

Art. 59 Tempi e modalità

U.S.S.	Ufficio Servizi Sociali
D.S.U.	Dichiarazione Sostitutiva Unica
I.S.E.	Indicatore Situazione Economica
I.S.E.E.	Indicatore Situazione Economica Equivalente
I.S.R.	Indicatore della Situazione Reddittuale
I.S.P.	Indicatore della Situazione Patrimoniale
S.A.D.	Servizio Assistenza Domiciliare
A.D.I	Assistenza Domiciliare Integrata
S.E.D	Servizio Educativo Domiciliare
S.Va.M.A.	Scheda di Valutazione Multidimensionale delle persone Adulte e Anziane
U.O.D.	Unità Operative Distrettuali
U.V.M.D.	Unità Valutazione Multidimensionale Distrettuale
P.A.I.	Piano Assistenziale Individualizzato
P.E.I.	Piano Educativo Individualizzato

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Le finalità

L'Amministrazione Comunale di Due Carrare, nell'ambito delle competenze attribuite agli Enti Locali dalla vigente legislazione nazionale e regionale, promuove la realizzazione di un sistema integrato e coordinato di servizi e di attività socio-assistenziali orientate:

- a tutelare la salute psico-fisica dei cittadini e a migliorare la qualità della vita dei singoli e della comunità;

-a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza e la parità di diritti dei cittadini, garantendo ad ognuno, in qualsiasi fase dell'esistenza, il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze primarie;

-a sostenere la crescita umana, civile e sociale della comunità locale in tutte le sue espressioni, valorizzando le realtà associative, solidaristiche e volontaristiche del territorio;

-a prevenire l'emarginazione sociale ed a tutelare le fasce più deboli della popolazione, garantendo alle persone in situazione di bisogno gli aiuti necessari al mantenimento ed al recupero delle proprie capacità personali e sociali;

-ad assicurare il mantenimento delle persone nell'ambiente di appartenenza, sostenendo le famiglie e sollecitando la mobilitazione della solidarietà sociale.

Gli interventi di sostegno al singolo ed alle famiglie sono sempre finalizzati a favorire il recupero dell'autosufficienza ed il definitivo superamento delle situazioni di bisogno, nonché ad evitare, ove possibile, l'instaurarsi di situazioni di dipendenza dalle prestazioni pubbliche.

L'indirizzo, la gestione, il controllo e la verifica delle azioni socio-assistenziali spetta all'Amministrazione Comunale, che può avvalersi allo scopo del supporto della Commissione Assistenza.

L'USS prende in esame le varie richieste di interventi sociali e assistenziali dando una risposta al massimo entro 30 giorni.

Art. 2 - Gli interventi

Gli interventi sociali ed assistenziali disciplinate dal presente regolamento, comprendono:

1. contributi economici;
2. contributo economico a favore di anziani, minori, disabili a rischio di emarginazione;
3. integrazione retta per anziani e minori disabili in strutture protette, residenziali e semiresidenziali;
4. assistenza domiciliare;
5. soggiorni climatici;
6. interventi a sostegno della frequenza della scuola d'infanzia, nido integrato ed altri servizi alla prima infanzia;
7. interventi a sostegno della frequenza della scuola primaria e secondaria fino alla conclusione dell'obbligo scolastico;
8. telesoccorso;
9. pasti caldi a domicilio;

Art. 3 - I destinatari

Destinatari degli interventi previsti dal presente regolamento sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Due Carrare o che pur non risiedendovi, abbiano il domicilio nel Comune stesso, a condizione che non dispongano di alcuna dimora effettiva nel comune di iscrizione anagrafica. Sarà invece considerata prevalentemente la residenza anagrafica quando la diversa abituale dimora sia dovuta a ragioni temporanee di natura sociale o sanitarie.

Art. 4- Le domande di intervento

Le richieste in carta semplice di cui all'art.2 , firmate dall'interessato o da aventi diritto, vanno indirizzate al Sindaco e all'Ufficio Servizio Sociale (U.S.S.)su apposito stampato

L'Ufficio Servizi Sociali acquisisce le informazioni del caso e chiede all'interessato tutta la documentazione utile al completamento dell'istruttoria della pratica come previsto dalla normativa vigente (D.S.U. certificazioni mediche ecc).

La mancata presentazione della documentazione richiesta, compresa al Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE), comporterà l'inammissibilità dell'istanza stessa.

Le domande per l'accesso a qualsiasi forma di contribuzione implicano l'autorizzazione del richiedente all'utilizzo e trattamento dei dati personali e ad effettuare tutte le forme di controllo ritenute necessarie; la mancata autorizzazione comporta l'impossibilità a procedere nella valutazione dell'istanza.

Art. 5 - Valutazione della richiesta

L'U.S.S., entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta:

- valuta le condizioni di ammissibilità dell'istanza (acquisisce le informazioni del caso e chiede all'interessato tutta la documentazione utile al completamento dell'istruttoria, compresa l'autorizzazione del richiedente all'utilizzo e trattamento dei dati personali e ad effettuare tutte le forme di controllo ritenute necessarie come previsto dalla normativa vigente).
- Verifica le condizioni di bisogno del richiedente;
- formula una proposta di intervento che sarà trasmessa alla Giunta Municipale per l'adozione del provvedimento;

Non appena l'U.S.S. otterrà risposta dall'Amministrazione in merito all'istanza presentata dall'utente, provvederà a comunicare agli interessati l'esito dell'istanza.

Art. 6 - Domande con carattere d'urgenza

Nel caso di estrema e provata urgenza gli interventi sono disposti dal Responsabile del Servizio o dal suo sostituto.

Tali operazioni effettuate come procedura d'urgenza verranno successivamente ratificate nella prima seduta utile della Giunta Municipale.

Art. 7- I ricorsi

Il cittadino la cui richiesta di intervento abbia avuto esito negativo, ovvero la concessione sia ritenuta inadeguata, può presentare ricorso al Sindaco entro trenta giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

Il ricorso deve esser presentato per iscritto, in carta semplice.

CAPO II - I CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 8 - Le finalità ed i criteri di riferimento

Il Comune, al fine di garantire al cittadino adeguati mezzi di sussistenza ed il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita, interviene con l'erogazione di contributi economici, la cui entità è determinata con riferimento alla soglia minima di reddito ai fini ISEE determinata dalla Giunta Municipale come previsto dall'art. 10 comma 5 del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

Art. 9 - Le caratteristiche degli interventi

Il Comune di Due Carrare attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento ed a quello dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche, sociali ed economiche e che si trovino in occasionali situazioni di emergenza.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che si trovino al di sotto della soglia minima di reddito o rientranti nelle varie fasce di accesso, le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) assistenza economica ordinaria: è finalizzata al superamento dello stato di emarginazione della famiglia o della persona mediante l'erogazione di un contributo economico mensile di carattere continuativo. Di norma detto contributo viene erogato per un periodo di mesi tre rinnovabili fino al superamento delle condizioni che hanno portato alla concessione secondo quanto stabilito dal Progetto Assistenziale Individuale. In casi particolari, qualora vi sia un ragionevole dubbio, fondato su elementi oggettivamente verificabili dall'Assistente Sociale, che le eventuali somme erogate non vengano utilizzate per lo scopo per il quale sono state concesse, l'assistenza economica ordinaria può essere sostituita, a parità di valore, dalla fornitura di beni (generi alimentari, combustibile per riscaldamento ecc.). In questo caso la liquidazione del contributo verrà effettuata a favore del fornitore.
- b) Assistenza economica straordinaria: è finalizzata al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie mediante l'erogazione straordinaria di un contributo. Consiste infatti nell'erogazione "Una Tantum" di una prestazione economica il cui tetto massimo è individuato annualmente dalla Giunta Comunale con l'approvazione del bilancio annuale.
- c) Prestiti sull'onore Regionali: Con Deliberazione n. 387 del 11 febbraio 2005 avente ad oggetto "Interventi in favore delle famiglie per l'assolvimento dei compiti genitoriali e nella formazione di giovani famiglie: prestiti sull'onore a tasso zero" è stato approvato il progetto per l'erogazione dei prestiti sull'onore regionali a tasso zero individuando nei Consultori Familiari pubblici delle Aziende ULSS del Veneto gli Enti più adatti ed idonei alla raccolta e alla preparazione delle pratiche di richiesta del prestito in quanto sono presenti capillarmente nel territorio e sono l'unico servizio socio-sanitario offerto alla famiglia nella sua interezza. Successivamente, con D.G.R. n. 1792 del 12.07.2005 sono state approvate le necessarie disposizioni per l'avvio dei prestiti sull'onore per le famiglie. Per accedere al contributo è necessario possedere determinati "requisiti di ammissibilità" ed aver sostenuto determinate "spese finanziabili".
- d) Prestiti sull'onore Comunali: Per quanto non contemplato dalle Deliberazioni

Regionali ,in base alla legge N° 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” La Giunta, su istruttoria dell’USS, può concedere a persona o famiglia che si sia venuta a trovare in situazioni di morosità a causa di perdita di lavoro o altro, prestiti sull’onore consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo un piano di restituzione concordato con il destinatario del prestito. In caso di mancata restituzione del prestito l’Amministrazione potrà rivalersi attraverso cartelle esattoriali.

- e) Attribuzione di vantaggi economici tesi al superamento delle situazioni di cui ai punti a) e b) mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.
- f) Prestazioni economiche per spese sanitarie: finalizzate al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei farmaci, per le prestazioni specialistiche, diagnostiche, strumentali e di laboratorio, a favore di persone e nuclei familiari, in situazioni di comprovato bisogno sanitario e disagio socio-economico. Nessuna prestazione sarà erogata per la quota ricetta salvo particolari situazioni stabilite dalla Giunta Comunale. Per richieste legate a particolari interventi, quali ad esempio terapie, di tipo odontotecnico etc. dovrà essere presentato un preventivo di spesa.

Art. 10 - Presunzione di guadagno nel caso di persone dotate di capacità’ ed abilità’ lavorativa

I contributi economici a favore di persona o famiglia ove siano presenti soggetti abili al lavoro, ma che non lavorano o che svolgono una ridotta attività lavorativa, possono essere ridotti fino ad un massimo dell’80% di quanto potenzialmente spetterebbe, affinché le stesse pongano più interesse nella ricerca di un lavoro o di una occupazione maggiormente redditizia, in alternativa ai sostegni ottenibili dalla pubblica assistenza.

Art. 11 - Presunzione di guadagno nei casi di tenore di vita esteriore che faccia dubitare sullo stato di bisogno

L’assistenza economica a persona o famiglia ove il tenore di vita esteriore dei componenti faccia dubitare in merito all’esistenza o consistenza dello stato di bisogno dichiarato dal richiedente, fatta la verifica dall’USS, può essere negata totalmente o concessa in misura ridotta in relazione agli attendibili elementi di giudizio dei quali si può disporre, come ad esempio l’abitazione, l’arredamento ed abbigliamento di lusso, possesso o uso di automezzi, presenza frequente in luoghi pubblici destinati allo svago non adeguatamente giustificati.

Art. 12- Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati ove possibile, allo scopo di accertare un loro eventuale coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un’assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Le persone ex art. 433 c.c. non possono essere obbligate dall’Ente Locale ad intervenire a favore del loro congiunto poiché secondo l’art. 438 c.c. “gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento” *trattandosi di un diritto soggettivo esercitabile solo*

dall'interessato. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Art. 13 - Modalità e limiti degli interventi economici

In merito all'assegnazione dell'assistenza economica si precisa che il contributo potrà essere corrisposto in misure che variano in base ai limiti di reddito per valore ISEE per un periodo massimo di tre mesi eventualmente prorogabili. Tali criteri saranno individuati dalla Giunta Municipale e potranno essere rivisti annualmente.

L'entità del contributo e le modalità di erogazione verranno definiti in base al Progetto Assistenziale Individuale studiato e proposto dall'Assistente Sociale sottoposto dal Responsabile del Servizio al vaglio della Giunta Comunale.

La liquidazione del contributo economico avverrà con atto del Responsabile del Servizio secondo il vigente regolamento comunale di contabilità. L'erogazione potrà essere interrotta in qualunque momento qualora fosse accertato il venir meno delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

Nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati il Responsabile del servizio comunicherà tempestivamente la situazione alla Giunta per la soluzione degli interventi richiesti.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo "Una Tantum" salvo contingenti ed urgenti necessità di volta in volta esaminate dalla Giunta Municipale su proposta dell'U.S.S.

Il contributo avente carattere straordinario (una Tantum) potrà essere erogato una sola volta nell'esercizio finanziario.

Il contributo non potrà superare il 40% della spesa sostenuta e debitamente documentata e comunque non potrà mai superare un importo massimo pari all'importo della pensione minima INPS.

Potranno beneficiare anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore allo stabilito, si vengano a trovare in condizione di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari che mettano in crisi le capacità di reddito ed il ménage familiare, quali ad esempio licenziamento, calamità naturali, gravi eventi morbosi che comportano spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, o il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, detenzione etc.

CAPO III - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ANZIANI, MINORI E DISABILI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE

Art. 14 - Definizione

Sono considerati a rischio di emarginazione le persone o le famiglie che versano in una situazione di grave disagio sociale tale da richiedere un intervento dei Servizi Sociali e la stesura di un progetto preciso e finalizzato alla prevenzione e al recupero e, in alcuni casi, aggiuntive valutazioni specialistiche.

Al fine di consentire a tali persone di permanere nel proprio ambiente familiare e contemporaneamente frequentare strutture educative, socio-ricreative o appositi centri riabilitativi (previsti nel progetto di recupero) presenti sia nel territorio comunale che in quelli limitrofi, il Comune di Due Carrare interviene:

- disponendo l'esonero dal pagamento del corrispettivo dovuto se erogatore diretto del servizio;
- con un contributo parziale o totale al costo del servizio se erogato da altro Ente in relazione alla situazione economica del nucleo.

Qualora si tratti di minore sottoposto a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in affidamento familiare, alla famiglia affidataria verrà corrisposto, indipendentemente dalla condizione economica, un contributo mensile pari al trattamento minimo di pensione INPS annualmente aggiornato.

Se le risorse di bilancio riferite al trimestre non permettono di corrispondere a tutti gli affidatari l'importo indicato sopra, il Responsabile comunicherà tempestivamente la situazione alla Giunta per la soluzione degli interventi richiesti.

CAPO IV - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI E MINORI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE PROTETTE, RESIDENZIALI

Art. 15 - Definizione

Per "Integrazione della retta di ricovero in struttura protetta residenziale" si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di persone prive di reddito o il cui reddito non sia sufficiente al pagamento della retta di ricovero, che non abbiano parenti obbligati ex art. 433 c.c. in grado di provvedere al loro mantenimento.

Art. 16- Destinatari

Gli interventi economici per l'inserimento in struttura protetta residenziale, sono previsti a favore di anziani, disabili, minori totalmente o parzialmente non autosufficienti o in particolare situazioni di disagio sociale per le quali una valutazione di carattere multidimensionale (realizzata nell'ambito del coordinamento con i servizi sanitari previsto dalla normativa vigente), evidenzia inequivocabilmente l'impossibilità di garantire, attraverso interventi territoriali alternativi, la permanenza nell'ambiente di vita.

In riferimento all'eventuale partecipazione economica da parte del Comune per il pagamento totale o parziale della retta si precisa che l'Ente assume gli obblighi suindicati a condizione che il Comune stesso venga previamente informato della necessità del ricovero come disposto dall'art. 6 comma 4 della Legge n. 328 dell'8 novembre 2000.

Nel caso di persona anziana o disabile l'integrazione economica ha luogo solo nel caso in cui egli, con i propri redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Nel caso di minori ospiti di strutture residenziali in affidamento consensuale o giudiziale, l'integrazione ha luogo solo se i parenti tenuti agli alimenti non sono in grado di poterli prestare o lo sono solo parzialmente. Si precisa che in caso di affidamento giudiziale l'USS provvederà annualmente alla compilazione delle schede di rendicontazione utili ad accedere al "Fondo di solidarietà per la tutela dei minori".

Art. 17 - Criteri d'intervento

La determinazione della quota a carico dell'Amministrazione Comunale viene determinata tenuto conto :

- ◆ dell'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento del richiedente;
- ◆ del reddito netto del richiedente decurtato di una quota mensile pari al 20% della pensione minima INPS destinata alle spese personali;
- ◆ dell'ammontare del patrimonio mobiliare facendo salva una franchigia di € 5.165,00. Detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano o del disabile, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- ◆ del patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobiliare;
- ◆ dei beni mobili;
- ◆ della contribuzione da parte delle persone tenute agli alimenti ex art. 433 c.c.;

- ◆ della contribuzione a carico di altre istituzioni ed Enti Pubblici:

Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da non essere esonerabili dalla corresponsione, ma si rifiutino ad adempiere ai loro obblighi senza giustificati motivi, l'Amministrazione Comunale provvederà ugualmente all'erogazione delle prestazioni fatta salva l'azione legale di rivalsa per le spese sostenute indebitamente.

Art. 18 - Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, totalmente o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate dagli interessi di legge. Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente:

- 1 l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esprimere quando il credito valutato dal Comune sia superiore a € 5.165,00;
- 2 l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- 3 l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato o degli eredi (per i beni ereditati) previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura di crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 19 - Modalità di presentazione della richiesta

La richiesta di inserimento in struttura va presentata presso il Distretto di competenza.

Art. 20 Valutazione della richiesta

Il Distretto di competenza provvederà alla convocazione in U.V.M.D. delle figure professionali necessarie di caso in caso. Per quanto di sua competenza l'USS provvederà alla compilazione della Scheda Sociale S.VA.M.A. che contiene tutte le informazioni sociali necessarie a chiarire la natura, l'origine e l'entità del bisogno, compresa la valutazione economica.

Art. 21 - Procedure di intervento

Il Contributo economico dovuto dall'Amministrazione Comunale verrà erogato direttamente alla struttura ospitante previa presentazione della fattura. Le quote di contribuzione a carico della persona ricoverata e/o dei parenti obbligati potranno essere introitate dall'Amministrazione Comunale o versate direttamente alla struttura.

CAPO V - ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 22 - Definizione

Il servizio prevede prestazioni di natura socio-assistenziale specificatamente organizzate e strutturate presso l'abitazione di anziani, disabili, nuclei familiari in situazione di grave disagio allo scopo di consentire la permanenza dei soggetti nel proprio ambiente di vita e ridurre il ricorso a strutture residenziali.

L'Assistenza Domiciliare è erogata tramite operatori addetti all'assistenza qualificati dipendenti o incaricati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 23 - Finalità

Il servizio è finalizzato:

- ad assicurare all'utente, sulla base di una diagnosi sanitaria e sociale una serie di prestazioni assistenziali, che gli consentano di condurre un'esistenza sicura e libera, anche se parzialmente protetta, restando nel proprio domicilio;
- a favorire, per quanto è possibile, la permanenza dell'utente nel proprio ambiente naturale, evitando modifiche alla sua normale vita di relazione e sostenendo la gestione dei ruoli e delle responsabilità familiari;
- ad evitare l'istituzionalizzazione e l'ospedalizzazione qualora non siano strettamente indispensabili;
- a salvaguardare l'unità del nucleo familiare evitando che, per mancanza di interventi idonei si realizzi un'emarginazione degli elementi più deboli e/o lo sfaldamento, anche temporaneo, del nucleo;
- a contrastare l'isolamento sociale stimolando la partecipazione delle persone e delle famiglie alla vita della comunità;
- a sostenere la ricomposizione delle relazioni familiari promuovendo la collaborazione di tutti i membri della famiglia nella ricerca di soluzioni a problemi di interesse comune.

Il servizio di assistenza domiciliare è specificatamente orientato, in una prospettiva di rieducazione e di riabilitazione sociale e psicofisica, alla valorizzazione delle risorse individuali e di gruppo ed alla promozione ed al recupero dell'autonomia della persona.

Art. 24 - Le prestazioni

L'attività di assistenza domiciliare fornisce apposite forme di aiuto assistenziale per la cura e l'igiene della persona, per l'accudimento dell'ambiente domestico, per il sostegno materiale e morale, nonché la collaborazione nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana.

L'intervento verrà effettuato compatibilmente alle risorse di bilancio annuale disponibili. Nel caso in cui non fosse possibile corrispondere il servizio a tutti i richiedenti il Responsabile del servizio comunicherà tempestivamente la situazione alla Giunta per la soluzione degli interventi richiesti.

In particolare le prestazioni si possono articolare in:

- aiuto alla gestione delle attività domestiche (riordino e pulizia dell'alloggio, ricambio, lavatura e stiratura della biancheria - con possibilità di avvalersi di lavanderie, acquisto di generi alimentari e di capi di vestiario...);
- aiuto nelle attività fisiche personali (cura ed igiene della persona, vestizione, deambulazione e mobilitazione della persona allettata, assunzione dei pasti, aiuto per gli esercizi di riattivazione funzionale...);

- attività di appoggio sostegno nella gestione della vita quotidiana (disbrigo di pratiche amministrative e burocratiche, accompagnamento e trasporto ai presidi ospedalieri ed ai servizi sanitari...);
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione (messaggi e frizioni antidecubito, assistenza per la corretta assunzione di terapie farmacologiche...)in coordinamento con i servizi sanitari;
- interventi di rinforzo a comportamenti positivi dell'utente e per il coinvolgimento dei parenti e del vicinato; in questo ambito le attività prestate possono avere il carattere di attività dirette a potenziare la vita di relazione (accompagnamento e contatti con vicini e parenti, accompagnamento alle strutture ricreative ed aggregative del territorio...);

Nei casi di nuclei con minori, possono essere previste (in accordo con i genitori), forme di aiuto per l'accompagnamento a scuola o in luoghi di ritrovo, per il sostegno nell'espletamento dei compiti scolastici, per la sorveglianza presso l'abitazione in caso di assenza dei familiari, e per la collaborazione nell'accudimento e nell'educazione del minore, qualora la famiglia non sia in grado di provvedervi adeguatamente.

Il servizio di assistenza domiciliare si propone, inoltre, di osservare con regolarità lo stato fisico, psichico e sociale degli assistiti, al fine di rilevare i bisogni che richiedono interventi di altre figure professionali.

In caso di ricovero presso i presidi ospedalieri, il servizio di assistenza domiciliare garantisce all'utente che non può usufruire dell'aiuto di parenti o di personale volontario, idonee forme di assistenza.

Il servizio di assistenza domiciliare include, inoltre, ogni altra prestazione in sintonia con gli obiettivi del programma di intervento predisposto dall'assistente sociale e purché rientrante nelle mansioni attribuibili al personale addetto all'assistenza.

Art. 25 - Destinatari

L'Assistenza domiciliare si rivolge in particolare:

- agli individui o ai nuclei familiari con limitata autonomia soprattutto se appartenenti alle fasce di popolazione più debole, in quanto rappresentate da persone adulte od anziane, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, prive di adeguati mezzi economici e di adeguata assistenza da parte dei familiari;
- ai soggetti affetti da stati morbosi per i quali si rendono necessari interventi assistenziali a domicilio;
- ai soggetti limitati nell'autonomia a causa di situazioni di natura psichiatrica, per quanto necessario e concordato con i servizi competenti ai fini della cura della persona e per le utili relazioni con l'ambiente di vita;
- alle persone in situazione di grave marginalità ed isolamento sociale;
- ai minori ed ai giovani diversamente abili qualora il nucleo familiare non sia in grado di provvedere autonomamente alla loro cura ovvero di assicurare l'adeguata conduzione del ménage familiare.

Art. 26 - Quote di partecipazione al costo del servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un servizio che comporta un costo oneroso per l'Amministrazione Comunale perciò si stabilisce di prevedere una contribuzione al costo del servizio su base reddituale isee secondo quanto stabilito con criteri adottati dalla Giunta Municipale.

Art. 27 - Motivi di non ammissione al S.A.D.

Non sono ammessi al godimento del S.A.D.:

- Coloro che rifiutino la proposta formulata secondo il piano di lavoro predisposto dall'Assistente Sociale;
- Coloro che abbiano figli e/o genitori, anche non conviventi, in grado di provvedere al loro mantenimento;
- Coloro che abbiano disponibilità di parenti (ex art. 433 c.c) che possano provvedere all'assistenza.

Art. 28 - Cessazione, sospensione o riduzione del S.A.D.

Il S.A.D. può cessare in caso di:

- Richiesta scritta dell'utente;
- Ricovero definitivo in istituto;
- Decesso.

Il S.A.D. può essere sospeso in caso di:

- Ricovero ospedaliero;
- Soggiorni climatici;
- Soggiorni da parenti;
- Mancato, non giustificato, pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa;

Il S.A.D. può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente.

L'USS potrà modificare l'erogazione del servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

Art. 29 - Criteri di ammissione

Vengono considerate in via prioritaria le richieste di persone sole e prive di sostegno familiare, in attesa di inserimento in struttura residenziale o dimesse dai presidi ospedalieri.

L'ammissione al servizio avviene sulla base di una valutazione complessiva della situazione del richiedente ed in particolare: delle condizioni di non autosufficienza, delle condizioni economico-reddituali, della presenza di familiari in grado di assicurare assistenza, dello stato di isolamento e di emarginazione sociale.

Art. 30 - Criteri di intervento

Il S.A.D deve integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari. Non deve mai porsi nell'ottica della sostituzione.

Le prestazioni del servizio domiciliare devono essere caratterizzate dalla temporaneità, dalla complementarità e dalla sussidiarietà, nel senso che devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e suoi parenti, non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni.

Le prestazioni sono altresì erogate sulla base di un piano di intervento individualizzato concordato con i servizi del territorio (nell'ambito del coordinamento dei servizi socio-sanitari previsto dalla vigente normativa) ed integrato con le prestazioni sanitarie, curative e riabilitative erogate dall'U.L.S.S..

Ogni cittadino e in particolare i Consiglieri Comunali e i membri della Commissione Servizi Sociali possono farsi carico della segnalazione all'U.S.S. dei casi di percepito bisogno per l'eventuale attivazione del servizio. Si precisa che l'USS non potrà farsi carico di segnalazioni anonime e si riterrà autorizzato ad indicare il segnalante durante il primo contatto con il segnalato.

Art. 31 - Modalità di presentazione della richiesta

La richiesta di aiuto domiciliare deve essere formulata dall'interessato, da parenti o conoscenti dello stesso, da medici curanti ed ospedalieri o da personale operante nei servizi socio-sanitari del territorio e inoltrata presso il Settore Sociale del Comune.

Allo scopo deve essere compilato l'apposito modulo, accompagnato dalla documentazione necessaria alla valutazione della richiesta.

Art. 32 - Compiti dell'USS

L'USS provvede alla verifica delle condizioni sociali, sanitarie e socio-economiche del richiedente, accerta l'ammissibilità della richiesta, predispone ed avvia il piano di intervento domiciliare, (individuando gli obiettivi da conseguire, le prestazioni necessarie, la frequenza e la durata dell'intervento, i tempi della presa in carico, delle verifiche e degli aggiornamenti periodici), mantiene il raccordo con i servizi del territorio e documenta gli interventi.

All'utente viene data comunicazione della frequenza e dell'orario delle prestazioni e della eventuale quota di contribuzione a suo carico.

Art. 33 - Rapporto con il volontariato

Il Comune assicura e promuove la più ampia forma di partecipazione di collaborazione degli utenti, delle associazioni e delle formazioni sociali del territorio.

Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante alla realizzazione del servizio, ma non sostituisce l'intervento pubblico e non può coprire carenze organizzative e di organico.

I gruppi o associazioni di volontariato che intendono collaborare in modo continuativo, devono essere riconosciuti dalla Regione Veneto e/o essere iscritti all'Albo Comunale e possono collaborare anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e l'efficienza organizzativa ed operativa, garanzie che verranno verificate dal Responsabile del Servizio.

Art. 34 - Personale del Servizio Civile

Nel rispetto della normativa relativa all'utilizzo del personale del Servizio Civile, il servizio di assistenza domiciliare può avvalersi di personale assegnato o comunque a disposizione. In tal caso l'intervento del personale deve intendersi a tutti gli effetti intervento di assistenza domiciliare.

Il personale di cui sopra verrà individuato e monitorato dal Responsabile del Settore.

Art. 35- Indicatori di risultato

Il servizio di assistenza domiciliare è sottoposto normalmente ad osservazione ed a misure di monitoraggio allo scopo di acquisire valutazioni sull'efficacia dell'attività svolta, sull'efficienza gestionale dimostrata, sulla qualità di risultati conseguiti al fine di accedere ai finanziamenti annuali disposti dalla Regione Veneto attraverso l'U.L.S.S.

A tal fine attraverso forme di rilevazioni periodiche, viene osservato l'andamento dei seguenti indicatori: grado di accoglimento delle domanda, eventuale tempo di attesa fra l'accoglimento della richiesta e l'ammissione al servizio, incidenza nella casistica "non autosufficienti" nel complesso dei casi, le cause di dimissione dal servizio (ricovero, decesso, risoluzione del problema, attivazione di altre risorse, rinuncia da parte dell'utente), intensità delle prestazioni per ogni assistito, tipologia e frequenza delle prestazioni più significative, numero di casi seguiti con altri servizi, livello di

coinvolgimento di parenti, di vicini e delle organizzazioni di volontariato, rapporto fra i costi del servizio e le entrate derivanti dai privati o da finanziamenti pubblici.

CAPO VI - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

Art. 36 - Finalità

L'Amministrazione Comunale, con riferimento alle proprie linee politico/amministrative, prevede di organizzare ogni anno i soggiorni climatici in località turistiche.

Tali soggiorni sono finalizzati a promuovere la socialità, a consolidare i processi di integrazione nella comunità, a creare occasioni di svago e di incontro e a favorire il mantenimento della salute fisica e psichica dell'anziano.

Art. 37 - Destinatari

Possono partecipare tutti i cittadini con età superiore ai 60 anni. Possono altresì partecipare coppie di coniugi tra i quali uno dei due non abbia raggiunto l'età minima necessaria, ma in questo caso il coniuge giovane sarà tenuto al pagamento dell'intera quota. E' prevista l'iscrizione di persone con limitata autosufficienza qualora gli stessi siano accompagnati da una persona di supporto per le cure e l'assistenza necessaria. E' altresì prevista la possibilità di partecipazione al soggiorno per persone di età inferiore, qualora vi sia disponibilità di posti, pagando l'intera quota.

Art. 38 - Criteri di ammissione

Verrà assicurata la precedenza ai cittadini residenti e loro accompagnatori i quali, se fuori età o residenti in altro comune, pagheranno per intero.

In caso di disponibilità di posti potranno partecipare anche persone non residenti, pagando per intero.

Art. 39 - Riduzione delle quote di partecipazione

Al fine di tutelare le fasce più deboli, l'Amministrazione Comunale prevede una riduzione della quota di partecipazione ai soggiorni che sarà individuata sulla base del calcolo ISEE con eventuali particolari deroghe determinate dalla Giunta Municipale e sulla base della disponibilità di bilancio.

La riduzione della quota di partecipazione si intende erogabile una sola volta nel corso dell'esercizio finanziario. Il cittadino che scegliesse di partecipare a più di un soggiorno, qualora avente diritto, potrà godere della contribuzione comunale solo in relazione ad un soggiorno climatico.

CAPO VII - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DELLA SCUOLA MATERNA, PRE-MATERNA (NIDO INTEGRATO) ED ALTRI SERVIZI ALL'INFANZIA

Art. 40 - Finalità

L'Amministrazione Comunale, con riferimento alle proprie linee politico/amministrative, prevede di finanziare od organizzare ogni anno le attività di cui al presente titolo, riconoscendole servizi sociali di interesse pubblico finalizzati a:

- rispondere ai diversi bisogni familiari;
- concorrere allo sviluppo della personalità dei bambini mediante attività formative, educative e pedagogiche;
- promuovere la socialità, lo spirito di gruppo e di appartenenza, responsabilizzare, consolidare i processi di integrazione nella comunità, creare occasioni di svago e di incontro.

Art. 41 - Destinatari

Possono partecipare tutti i bambini in età dai dodici mesi ai sei anni.

E' prevista l'iscrizione di minori con limitata autosufficienza.

Art. 42 - Criteri di ammissione

Verrà assicurata la precedenza ai bambini e ragazzi residenti.

Per disciplinare eventuali esuberi l'Amministrazione e il Gestore concorderanno apposito regolamento.

In caso di disponibilità di posti potranno partecipare anche minori residenti al di fuori del territorio comunale, pagando per intero.

Art. 43 - Riduzione delle quote di partecipazione

L'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di consentire l'accesso ai servizi a domanda individuale a tutti i cittadini a prescindere dalla loro situazione economica.

Trattandosi di servizi "non destinati alla generalità dei soggetti" ai sensi del D. Legisl 31/03/98 n. 109 art. 1 e DPCM 07/05/99 n. 221 art 1, come modificati dai D. Legisl 01/05/00 n. 130 e DPCM 04/04/01 n. 242 la quota di compartecipazione è da suddividere tra i fruitori del Servizio secondo i principi di solidarietà ed equità sociale, concedendo agevolazioni alle famiglie non in grado di pagare la tariffa intera.

A tale scopo l'Amministrazione Comunale può prevedere una riduzione della quota di partecipazione che sarà individuata sulla base del calcolo ISEE con eventuali particolari deroghe determinate dalla Giunta Municipale e sulla base della disponibilità di bilancio.

CAPO VIII - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Art 44 - Finalità

L'Amministrazione Comunale, per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e per sostenere l'impegno delle famiglie nell'educazione e nell'istruzione dei figli, prevede l'erogazione di contributi economici finalizzati all'eventuale rimborso di particolari spese sostenute (libri di testo, trasporto, mensa ecc.) laddove non già rimborsate da altri Enti o Istituzioni.

Art 45 - Destinatari

Possono presentare richiesta di contributo economico finalizzato i genitori o gli esercenti la potestà o gli affidatari di minori residenti nel territorio e frequentanti la scuola dell'obbligo.

Art 46 - Criteri di ammissione

Verranno accolte tutte le domande presentate entro i termini di decorrenza e complete di Dichiarazione Sostitutiva Unica riportante il valore ISEE e pezze giustificative le spese sostenute (o preventivo di spesa da sostenere).

Art 47 - Riduzione delle quote di partecipazione

L'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di consentire l'accesso ai servizi a domanda individuale a tutti i cittadini a prescindere dalla loro situazione economica. Trattandosi di servizi "non destinati alla generalità dei soggetti" ai sensi del D. Legisl 31/03/98 n. 109 art. 1 e DPCM 07/05/99 n. 221 art 1, come modificati dai D. Legisl 01/05/00 n. 130 e DPCM 04/04/01 n. 242 la quota di compartecipazione è da suddividere tra i fruitori del Servizio secondo i principi di solidarietà ed equità sociale, concedendo agevolazioni alle famiglie non in grado di pagare la tariffa intera.

A tale scopo l'Amministrazione Comunale può:

- riconoscere un contributo economico a seguito di presentazione di pezze giustificative delle spese sostenute, sulla base del calcolo ISEE o eventuali intervenute modifiche del reddito e sulla base della disponibilità di bilancio.

CAPO IX - TELESOCORSO

Art. 48 - Finalità

Il Servizio di Telecontrollo -Telesoccorso Domiciliare è un sistema attivato dalla Regione Veneto in accordo con i Comuni e le Aziende U.L.S.S. che consente di vivere in modo nuovo la terza età, attraverso la sicurezza di un continuo e costante collegamento per i momenti di bisogno. Consente agli anziani di vivere nel proprio domicilio riducendo i fattori di rischio.

Art. 49 - Destinatari

Sono destinatari del servizio:

- persone con più di 60 anni che vivono sole o in coppia;
- persone con età inferiore o superiore a 60 anni che si trovino in condizione di rischio sociale e/o sanitario;

Art. 50 - Criteri di ammissione

Verranno accolte tutte le domande presentate su apposito modello in distribuzione presso il Settore Sociale, corredate da dichiarazione sostitutiva e certificazione medica attestante la situazione medica del richiedente e la necessità di allacciamento al servizio.

Spetta alla Ditta che gestisce il servizio in nome e per conto della Regione Veneto stabilire la posizione in graduatoria e provvedere all'allacciamento.

Art. 51 - Riduzione delle quote di partecipazione

Secondo quanto stabilito dalla normativa regionale l'Azienda Sanitaria provvede ad inviare al Comune un tabulato di rendicontazione trimestrale redatto dalla ditta incaricata di gestire il Servizio in cui è determinata la quota a carico dell'utente in base alle giornate di utilizzo dell'apparecchio da versare al Comune stesso.

Con la D.G.R. n. 2359 del 30.07.2004, che ha modificato le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 3655 del 19.10.1999, la giunta regionale ha stabilito che, fino al limite ISEE di € 13.503,60 calcolato sui redditi 2003 e indicizzato ai valori Istat per gli anni successivi, il servizio di telesoccorso telecontrollo è gratuito. Per valori ISEE superiori, può essere chiesta una quota di partecipazione, che nel suo importo massimo non può superare il costo del servizio. La quota di partecipazione segue criteri di progressività, secondo scaglioni di ISEE individuati dal Piano Locale per la Domiciliarità, e resta vincolata a contribuire ai costi sostenuti dal Comune, o dall'ente da esso delegato, per la gestione dei servizi sociali e domiciliari per anziani.

Ai sensi della suddetta D.G.R. n. 2359/204 non è più prevista la gratuità del servizio nei primi mesi di attivazione e si dispone inoltre che, fino all'adozione del Piano Locale per la Domiciliarità, spetta ad ogni singolo Comune determinare, con provvedimento regolamentare, l'eventuale applicazione delle quote di compartecipazione e l'entità delle stesse. La quota massima di partecipazione potrà infine essere applicata sia a coloro il cui valore ISEE sia superiore al limite fissato, sia a coloro che non abbiano ottemperato all'invito scritto, ad essi rivolto da parte del Comune, di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica o l'attestazione ISEE.

CAPO X - PASTI CALDI A DOMICILIO

Art. 52 - Finalità

Nell'ambito degli interventi ad ampio respiro riguardanti l'insieme delle progettualità avviate per favorire la domiciliarità, ben si inserisce il servizio di erogazione pasti caldi a domicilio.

Questo servizio ha lo scopo di garantire alla persona in stato di bisogno la permanenza nel suo ambiente familiare e sociale, o il ripristino ed il mantenimento delle sue capacità funzionali e della sua vita di relazione.

Art. 53 - Destinatari

Il servizio di erogazione pasti caldi a domicilio viene inteso come erogabile ai cittadini di Due Carrare residenti nel territorio comunale a seguito di verifica dell'U.S.S.

L'assegnazione del servizio e le modalità di erogazione verranno definiti in base al Progetto Individuale studiato e proposto dall'Assistente Sociale sottoposto dal Responsabile del Servizio al vaglio della Giunta Comunale.

Possono presentare domanda di accesso al servizio:

- anziani con limitata autonomia personale;
 - famiglie con minori in situazione di disagio sociale;
 - soggetti con ridotta autonomia per handicap, invalidità, disturbi del comportamento e soggetti che vivono in una situazione di grave marginalità ed isolamento sociale;
- Il servizio può essere esteso anche a tutti i cittadini che ne facciano richiesta.

Art. 54 - Criteri di ammissione

Vengono considerate come prioritarie le richieste di persone sole e prive di sostegno familiare, in attesa di inserimento in struttura residenziale o dimesse dai presidi ospedalieri.

L'ammissione al servizio avviene sulla base di una valutazione complessiva della situazione del richiedente ed in particolare:

- delle condizioni di non autosufficienza,
- delle condizioni economico-reddituali,
- della presenza di familiari in grado di assicurare assistenza,
- dello stato di isolamento e di emarginazione sociale.

La richiesta di aiuto domiciliare deve essere formulata dall'interessato, da parenti o conoscenti dello stesso, da medici curanti ed ospedalieri o da personale operante nei servizi socio-sanitari del territorio e inoltrata presso il Settore Sociale del Comune.

Allo scopo deve essere compilato l'apposito modulo, accompagnato dalla documentazione necessaria alla valutazione della richiesta.

Art. 55 - Contribuzione al costo del Servizio

Considerando che trattasi di servizio finalizzato al sostegno della domiciliarità, al pari del servizio di assistenza domiciliare, le modalità di calcolo dell'eventuale contribuzione da parte dell'utente utilizzeranno i medesimi parametri per la valutazione della gratuità o meno ricalcolati, però, sul costo di questo specifico servizio.

Il contributo verrà calcolato in base ai limiti di reddito per valore ISEE, al costo del servizio ed alle disponibilità di risorse dell'Amministrazione Comunale.

Tali criteri saranno individuati dalla Giunta Municipale e potranno essere rivisti annualmente. Qualora le risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale non

rendessero possibile corrispondere a tutte le richieste, il Responsabile del Servizio informerà la Giunta Comunale per la soluzione degli interventi.

L'erogazione del servizio potrà essere interrotta in qualunque momento qualora fosse accertato il venir meno delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

CAPO XI - EMERGENZA ABITATIVA TEMPORANEA:

Art. 56 - Definizione:

L'emergenza abitativa prevede la possibilità di assegnare un alloggio di proprietà del comune ad un nucleo familiare / singolo che verte in temporanea emergenza abitativa, con residenza a Due Carrare (al momento della richiesta).

Art. 57 - Destinatari:

L'emergenza abitativa temporanea si rivolge in particolare:

- Ai nuclei familiari mono-reddito, con più figli minori, che presentano una grave situazione economica (verificabile con la Certificazione ISEE);
- Ad individui che si trovano soli e temporaneamente sprovvisti di fonti di reddito tali non poter permettere di pagare autonomamente un alloggio; inoltre devono trovarsi in una grave situazione di marginalità ed isolamento sociale;
- Eventuali casi sociali gravi in carico e segnalati dall'USS.

Art. 58 - Assegnazione

L'utente dovrà fare richiesta in carta semplice all'USS di emergenza abitativa temporanea, allegando la certificazione ISEE, lo stato famiglia e le motivazioni della stessa.

La richiesta in possesso dell'USS, provvede alla verifica delle condizioni sociali ed abitative (contingenti) del richiedente, accerta l'ammissibilità della richiesta e predispose la proposta di Deliberazione di Giunta.

Art. 59 - Tempi e Modalità

L'assegnatario dovrà sottoscrivere un contratto il quale prevede che siano a suo carico le utenze e che l'alloggio, al termine del tempo previsto, sia riconsegnato tale, come gli era stato dato.

Il massimo della durata di assegnazione è di 6 mesi (dal momento della sottoscrizione del contratto), al termine del quale potrà essere concesso dalla Giunta un rinnovo, qualora le condizioni del disagio iniziale, non siano state superate.

COMUNE DI DUE CARRARE

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI**

Il presente regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 032 del 21.05.2008

Pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni dal 30.05.2008 al
14.06.2008

Divenuta esecutiva il 30.06.2008

**IL SEGRETARIO COMUNALE
- F.TO MARIANO DR. SERGIO-**

ENTRATO IN VIGORE IL 16.06.2008

**IL SEGRETARIO COMUNALE
- F.TO MARIANO DR. SERGIO-**